

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2653/71 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1971**

**relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari delle
Comunità europee nonché delle retribuzioni degli altri agenti di tali Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 16/71 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 64, 65 e 82 di detto statuto, l'articolo 4 bis dell'allegato VII e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo aver esaminato il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, è risultato opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari nonché delle retribuzioni degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

SEZIONE I

Articolo 1

Per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1971, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il suo allegato VII sono modificati come segue :

1. All'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 5 del 7.1.1971, pag. 1.

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	94.200	99.600	105.000	110.400	115.800	121.200	—	—
A 2	82.800	87.950	93.100	98.250	103.400	108.550	—	—
A 3 L/A 3	67.300	71.800	76.300	80.800	85.300	89.800	94.300	98.800
A 4 L/A 4	55.450	58.950	62.450	65.950	69.450	72.950	76.450	79.950
A 5 L/A 5	44.800	47.800	50.800	53.800	56.800	59.800	62.800	65.800
A 6 L/A 6	37.700	40.100	42.500	44.900	47.300	49.700	52.100	54.500
A 7 L/A 7	31.800	33.650	35.500	37.350	39.200	41.050	—	—
A 8 L/A 8	27.350	28.700	—	—	—	—	—	—
B 1	37.700	40.100	42.500	44.900	47.300	49.700	52.100	54.500
B 2	32.100	33.850	35.600	37.350	39.100	40.850	42.600	44.350
B 3	25.800	27.300	28.800	30.300	31.800	33.300	34.800	36.300
B 4	21.500	22.800	24.100	25.400	26.700	28.000	29.300	30.600
B 5	18.600	19.650	20.700	21.750	—	—	—	—
C 1	22.200	23.300	24.400	25.500	26.600	27.700	28.800	29.900
C 2	18.350	19.400	20.450	21.500	22.550	23.600	24.650	25.700
C 3	16.750	17.650	18.550	19.450	20.350	21.250	22.150	23.050
C 4	14.550	15.400	16.250	17.100	17.950	18.800	19.650	20.500
C 5	12.950	13.750	14.550	15.350	—	—	—	—
D 1	15.450	16.400	17.350	18.300	19.250	20.200	21.150	22.100
D 2	13.500	14.350	15.200	16.050	16.900	17.750	18.600	19.450
D 3	12.100	12.900	13.700	14.500	15.300	16.100	16.900	17.700
D 4	11.200	11.900	12.600	13.300	—	—	—	—

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 1.027 FB è sostituito dall'importo di 1.085 FB.
- b) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 1.597 FB è sostituito dall'importo di 1.686 FB.
- c) All'articolo 69, seconda frase, dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII, l'importo di 2.852 FB è sostituito dall'importo di 3.012 FB.
- d) All'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII, l'importo di 1.426 FB è sostituito dall'importo di 1.506 FB.

Articolo 2

Per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1971 il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

All'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	42.050	47.650	53.250	58.850
	II	29.100	32.600	36.100	39.600
	III	23.750	25.000	26.250	27.500
B	IV	22.550	25.250	27.950	30.650
	V	16.250	17.800	19.350	20.900
C	VI	14.850	16.200	17.550	18.900
	VII	11.750	12.700	13.650	14.600
D	VIII	11.200	12.200	13.200	14.200
	IX	10.600	10.850	11.100	11.350

Articolo 3

1. Per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1971 l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissata a :
 - 784 FB al mese per i funzionari di grado C 4 o C 5,
 - 1.205 FB al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.
2. L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è concessa fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1971 sono calcolate a decorrere da tale data e fino al 30 settembre 1971 in base alla tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale è modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 5

1. Per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1971, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio in uno dei paesi citati in appresso, sono i seguenti :

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	98,4 %
Francia	122 %
Italia	100,6 %
Granducato del Lussemburgo	100 %
Paesi Bassi	101,5 %
Regno Unito	108,8 %
Svizzera	99,5 %

2. Per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1971, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità ove il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	98,4 %
Francia	122 %
Italia	100,6 %
Granducato del Lussemburgo	100 %
Paesi Bassi	101,5 %

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

SEZIONE II

Articolo 6

Con decorrenza dal 1° ottobre 1971 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il suo allegato VII sono modificati come segue :

1. All'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	96.300	101.750	107.200	112.650	118.100	123.550	—	—
A 2	84.750	89.950	95.150	100.350	105.550	110.750	—	—
A 3 L/A 3	69.100	73.650	78.200	82.750	87.300	91.850	96.400	100.950
A 4 L/A 4	57.050	60.600	64.150	67.700	71.250	74.800	78.350	81.900
A 5 L/A 5	46.250	49.300	52.350	55.400	58.450	61.500	64.550	67.600
A 6 L/A 6	39.250	41.650	44.050	46.450	48.850	51.250	53.650	56.050
A 7 L/A 7	33.100	35.000	36.900	38.800	40.700	42.600	—	—
A 8 L/A 8	28.700	30.050	—	—	—	—	—	—
B 1	39.250	41.650	44.050	46.450	48.850	51.250	53.650	56.050
B 2	33.350	35.150	36.950	38.750	40.550	42.350	44.150	45.950
B 3	27.150	28.650	30.150	31.650	33.150	34.650	36.150	37.650
B 4	22.800	24.100	25.400	26.700	28.000	29.300	30.600	31.900
B 5	19.850	20.900	21.950	23.000	—	—	—	—
C 1	23.350	24.500	25.650	26.800	27.950	29.100	30.250	31.400
C 2	19.650	20.700	21.750	22.800	23.850	24.900	25.950	27.000
C 3	18.000	18.900	19.800	20.700	21.600	22.500	23.400	24.300
C 4	15.750	16.600	17.450	18.300	19.150	20.000	20.850	21.700
C 5	14.100	14.900	15.700	16.500	—	—	—	—
D 1	16.650	17.600	18.550	19.500	20.450	21.400	22.350	23.300
D 2	14.700	15.550	16.400	17.250	18.100	18.950	19.800	20.650
D 3	13.300	14.100	14.900	15.700	16.500	17.300	18.100	18.900
D 4	12.300	13.000	13.700	14.400	—	—	—	—

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 1.085 FB è sostituito dall'importo di 1.127 FB.
- b) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 1.686 FB è sostituito dall'importo di 1.752 FB.
- c) All'articolo 69, seconda frase, dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII, l'importo di 3.012 FB è sostituito dall'importo di 3.129 FB.
- d) All'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII, l'importo di 1.506 FB è sostituito dall'importo di 1.565 FB.

Articolo 7

Con decorrenza dal 1° ottobre 1971 il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue :

All'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	43.550	49.200	54.850	60.500
	II	30.500	34.000	37.500	41.000
	III	25.000	26.300	27.600	28.900
B	IV	23.800	26.550	29.300	32.050
	V	17.400	19.000	20.600	22.200
C	VI	16.050	17.400	18.750	20.100
	VII	12.900	13.850	14.800	15.750
D	VIII	12.350	13.350	14.350	15.350
	IX	11.700	11.950	12.200	12.450

Articolo 8

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1971 l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 815 FB al mese per i funzionari di grado C 4 o C 5,
- 1.252 FB al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

2. L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è concessa fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 9

Le pensioni maturate alla data del 1° ottobre 1971 sono calcolate a decorrere da tale data in base alla tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale è modificato dall'articolo 6, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 10

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1971 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio in uno dei paesi citati in appresso, sono fissati come segue :

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	98,4 %
Francia	122 %
Italia	100,6 %
Granducato del Lussemburgo	100 %

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1971.

Paesi Bassi	101,5 %
Regno Unito	108,8 %
Svizzera	99,5 %

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1971 il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità ove il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	98,4 %
Francia	122 %
Italia	100,6 %
Granducato del Lussemburgo	100 %
Paesi Bassi	101,5 %

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

SEZIONE III

Articolo 11

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 16/71 è abrogato con decorrenza dal 1° luglio 1971.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO